

1000 farmacie S.p.A. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

1

Glossario e definizioni.

“Attività Sensibili”: Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.

“c.c.”: Codice Civile italiano.

“C.C.N.L. applicabile”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente della Società (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).

“Codice Etico”: Codice etico adottato dalla Società con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione.

“Comportamenti Sanzionabili”: Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.

“Consulenti”: Coloro che rendono in favore di 1000 farmacie S.p.A. prestazioni d’opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.

“c.p.”: Codice Penale italiano.

“c.p.c.”: Codice di Procedura Civile italiano.

“c.p.p.”: Codice di Procedura Penale italiano.

“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato ed integrato).

“Destinatari”: Coloro che sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; i Dipendenti (Dirigenti e non) – anche assunti successivamente all’adozione/aggiornamento del Modello - nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, operano su mandato o per conto della medesima.

“Dipendenti”: Tutti i dipendenti della Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’inquadramento.

“D.Lgs. 196/2003”: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (come successivamente modificato ed integrato).

“D.Lgs. 152/2006”: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. Codice dell’Ambiente (come successivamente modificato ed integrato).

“D.Lgs. 81/2008”: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“L. 633/1941”: Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio.

“Linee Guida Confindustria”: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLGS 231/2001, approvate da Confindustria.

“Modello” o **“Modello 231”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo di 1000 farmacie S.p.A. predisposto, approvato ed attuato conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs 231/2001.

“Organi Sociali”: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

“Organismo di Vigilanza” o **“O.d.V.”**: Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del DLGS 231/2001.

“P.A.”: Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l’attività amministrativa pubblica. Nell’ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 c.p.c., in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico.

“Partners”: Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società del Gruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

“Reati”: Reati cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

“R.S.P.P.”: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

“Sistema Disciplinare”: Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l’inosservanza delle misure previste nel Modello.

“Soggetti Apicali”: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.

“Soggetti Sottoposti”: Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

“Statuto dei Lavoratori”: Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata ed integrata).

2

1000 farmacie S.p.A.: descrizione dell’attività svolta.

La società, attraverso l'utilizzo di una serie di strumenti di analisi e di ottimizzazione (es. analisi predittiva del ricircolo delle scorte in farmacia per consentire alle farmacie di attivare ed ottimizzare un canale di vendita online) e di sofisticati algoritmi, ha come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In particolare 1000 Farmacie si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di una piattaforma tecnologica innovativa per la vendita di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e ortopedici in genere, attraverso una rete di farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Tale attività viene realizzata mediante la creazione di un unico comune magazzino che ingloba quelli delle migliori farmacie Italiane che quotidianamente lavorano a contatto con il pubblico.

La risultante è una piattaforma *online* dove il consumatore ha la possibilità di acquistare il prodotto che cerca sempre al prezzo migliore, sfruttando la disponibilità e le pratiche scontistiche che le farmacie offrono, ricevendolo in tempi rapidi.

3

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.1. Responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha adeguato la normativa italiana afferente alla responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito. In particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (in materia di tutela degli interessi finanziari), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (in tema di lotta alla corruzione) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali).

Tale decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed ha introdotto un nuovo regime di responsabilità, definita “amministrativa”, ma connotata da profili di rilievo squisitamente penale affiancata ed autonoma rispetto a quella propria della persona fisica autore materiale del reato che si fonda principalmente sul concetto di “colpa da organizzazione”.

In buona sostanza, gli Enti sono chiamati a rispondere “penalmente” con sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza di condanna allorché un dipendente (apicale o subordinato) commette un reato (tra quelli che si possono definire “reati presupposto, vale a dire che sono previsti e puniti nel catalogo di cui al D.lgs. 231/2001) nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

3.2. Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato.

L’Ente risponde solo dei reati indicati nel DLGS 231/2001, i cosiddetti “reati presupposto” (i “Reati”) allorché siano stati commessi da soggetti aventi un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare, si tratta di:

a) “Soggetti Apicali” (che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);

b) “Soggetti Sottoposti all’altrui vigilanza e controllo” [(sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti *sub a*)].

Per ingenerare la responsabilità dell’Ente è altresì necessario che i predetti abbiano agito “nell’interesse o a vantaggio della società”.

Il concetto di interesse ha fondamento soggettivo, poiché indica l’obiettivo perseguito dal soggetto che ha commesso il reato (valutabile *ex ante*); viceversa, il “vantaggio” inerisce all’ottenimento, da parte dell’Ente, di un risultato economicamente favorevole (valutabile *ex post*). La responsabilità è

innescata quando è dimostrata l'esistenza anche di uno solo tra interesse e vantaggio.

La diretta conseguenza dell'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto a quella della persona fisica che commette il reato si sostanzia nel fatto che anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata, non sia punibile ovvero il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela) l'Ente sarà ugualmente perseguibile "penalmente".

Tanto premesso, è d'uopo segnalare che i criteri d'imputazione soggettiva della responsabilità in capo all'ente differiscono in base all'autore materiale del reato. Nell'ipotesi in cui la condotta criminosa venga realizzata da un soggetto in posizione apicale opera una presunzione di sussistenza di un deficit organizzativo dell'ente. In tal caso, l'Ente, dovrà fornire prova di:

a) aver affidato all'organismo di vigilanza il compito di controllare il corretto funzionamento; nonché l'osservanza la cura e l'aggiornamento del Modello 231;

b) commissione del reato mediante l'elusione fraudolenta del modello organizzativo;

c) insussistenza circa l'omessa ovvero insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.v.;

Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza e controllo, la responsabilità dell'ente si sostanzia nell'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza in capo ai soggetti apicali; sotto diverso profilo, si segnala che l'onere di provare l'inefficace attuazione del Modello spetterà in capo all'accusa.

3.3. I "reati presupposto".

Le fattispecie di reato per cui l'ente può essere sanzionato, se commesse nel suo interesse o vantaggio, sono tassativamente previste nel DLGS 231/2001 (c.d. "*reati presupposto*"):

a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione ("PA") (art. 24

Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis cp);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter cp);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1 cp);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cp).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):

- Documenti informatici (art. 491 bis cp);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cp);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cp);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cp);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cp);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cp);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cp);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cp);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione

di firma elettronica (art. 640 quinquies cp);

c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 cp, escluso comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp)¹
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- termini di durata massima delle indagini preliminari - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp).

d) Reati nei rapporti con la PA (art. 25 del Decreto):

- Concussione (art. 317 cp);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp);
- circostanze aggravanti (art. 319 bis cp);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp);

¹ Il DL 231/2001, per il tramite della norma in esame, richiama l'art. 601 bis - che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo - senza poi prevederlo espressamente tra i reati presupposto. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del DL 231/2001 come reato non direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma quale "reato scopo" dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione e, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire - con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata - tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp);
- pene per il corruttore (art. 321 cp);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cp);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp).

e) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp);
- alterazione di monete (art. 454 cp);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cp);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp).

f) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp);

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter cp);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp).

g) Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cc);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc);
- falso in prospetto (art. 2623 cc)²
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, cc);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cc);
- interessi degli amministratori (art. 2391 cc);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635 cc);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- aggio (art. 2637 cc);

² Si rileva che l'art. 2623 cc è stato abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, tuttavia, il richiamo, nel Decreto, a tale articolo non è stato sostituito con quello all'articolo 173 bis, che di fatto lo sostituisce; da ciò, deriverebbe (sebbene la questione sia controversa), l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,
- commi 1 e 2, cc).

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

- Commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cp);
- assistenza agli associati (art. 270 ter cp);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cp);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cp);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cp);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999³.

³ .Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una

i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cp).

l) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
- prostituzione minorile (art. 600 bis cp);
- pornografia minorile (art. 600 ter cp);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp);
- tratta di persone (art. 601 cp);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cp).

m) Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58);

popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

- manipolazione del mercato (art. 185 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

n) Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 cp);
- lesioni personali colpose (art. 590 cp).

o) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 cp);
- riciclaggio (art. 648 bis cp);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp).
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cp).

p) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita

o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. 633/1941).

q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp).

r) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);
- disastro ambientale (art. 452 quater cp);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cp);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp);
- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito

protetto (art. 733 bis cp);

- reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“DLGS 152/2006”):
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarichi in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 I-II periodo, 11 e 13);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 6);
 - omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (art. 257, commi 1 e 2);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
 - spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis);
 - superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni (art. 279, comma 5).
- importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1 e 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (reati di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio.

s) Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto):

- Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

t) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- Favoreggiamento personale (art 378 cp);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)4;
- associazione per delinquere (art. 416 cp).

u) Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

v) Con l'art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25 *quinquiesdecies*, il nuovo comma 1-*bis* che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

- dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);

- omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (ex art. 10-*quater*Lgs. 74/2000).

z) La novella ha modificato, altresì, l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla P.A. (intendendosi ora per tale anche l'UE), introducendo e prevedendo:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Anche a tali nuove fattispecie è applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 25 *quinquiesdecies* (l'aver conseguito un profitto di rilevante entità ovvero la derivazione di un danno di particolare gravità) e le sanzioni interdittive di cui al comma 3, ossia: il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ancora, all'art. 25, co. 1 del D.Lgs 231/2001, sono stati inseriti, accanto a quelli già previsti, i reati di peculato ex artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Infine, la nuova normativa ha introdotto il nuovo art. 25 *sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando", che sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Il DLGS 231/2001 estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi del reato tentato, altresì disciplinando anche i casi in cui la fattispecie criminosa si realizzi nelle sole forme del tentativo; in particolare, è stabilito che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati di cui al Decreto e che l'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (**Allegato 6 Elenco reati**).

3.4. Sanzioni.

Le sanzioni che possono essere comminate agli Enti contemplate dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Il sistema sanzionatorio funziona secondo una logica “binaria”, nel senso che le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate alla gravità del fatto, alla capacità patrimoniale ed al grado di responsabilità dell'ente), per le quali risponde unicamente l'Ente (fatte salve conseguenze economiche id est la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno in ordine alle quali potranno essere coinvolti i soci illimitatamente responsabili), potranno essere affiancate alle altre solo in qualora sussistano determinate condizioni.

Con riguardo alla sanzione pecuniaria, il numero delle “quote” viene stabilito in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso. Viceversa, il Giudice stabilisce il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) in base alla capacità economica dell'ente (condizioni patrimoniali ed economiche). Il totale della sanzione viene determinato attraverso il calcolo aritmetico della moltiplicazione del numero delle quote per il valore della singola unità considerata.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive, esse sono tassativamente:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Queste presentano per lo più carattere temporaneo (da 3 mesi a 12 anni) e sono altresì applicabili in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- 2) reiterazione degli illeciti.

Nel caso in cui l'Ente risulti recidivo è possibile che la misura interdittiva sia applicata in via definitiva.

Lo scopo delle sanzioni interdittive è quello di limitare l'attività o l'accesso alle risorse economiche. Viceversa, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo mirano ad evitare la dispersione del patrimonio dell'Ente in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

Dunque, in entrambi i casi, si palesa l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive si pone la confisca del prezzo o del profitto del reato prodromica a sottrarre all'Ente il beneficio economico conseguito mediante la commissione del reato; nonché la pubblicazione della sentenza di condanna, che nuoce alla reputazione dell'ente.

3.5. Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità.

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 statuisce esonera l'Ente dalla responsabilità allorquando "dimostri di aver adottato - ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato, modelli di organizzazione,

gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente”.

Poi, prescrive anche l'esigenze che il Modello 231 deve perseguire:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Nonostante che l'adozione del Modello 231 sia prevista quale mera facoltà e non come obbligo, di fatto, con l'aumentare dei reati presupposto, l'adozione del Modello 231, è divenuta, una necessità.

La funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli 231, nonché l'attività di cura e aggiornamento degli stessi è affidato all'organismo di vigilanza.

3.6. Le linee guida Confindustria quali basi del modello.

La Società 1000 farmacie, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/01) che consente di adottare Modelli di organizzazione e codice etico sulla scia di quanto disposto dalle associazioni rappresentative degli Enti, ha redatto il presente documento riferendosi principalmente alle Linee Guida di Confindustria edizione marzo 2014.

In primo luogo, tali linee guida prevedono il necessario costante aggiornamento dei Modelli in considerazione delle modifiche normative e delle eventuali variazioni afferenti al sistema organizzativo delle aziende al fine di garantire il rispetto del concetto di “efficace attuazione”.

Inoltre, un'ulteriore importantissima funzione nella prevenzione da responsabilità ex 231 è la concreta implementazione, all'interno dell'azienda, delle deleghe di funzione che consistono nel delegare poteri e funzioni a persone diverse dagli originari titolari. Naturalmente, deve risultare possibile ed agevole ricostruire le cariche delegate ed i soggetti delegatari; ciò è possibile quando la delega è conferita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- 2) indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- 3) preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- 4) preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- 5) disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- 6) sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;
- 7) sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

4. Il modello 1000 farmacie S.p.A.

4.1. La costruzione del Modello 231.

1000 farmacie S.p.A., per essere conforme alla normativa di settore, ha avviato la predisposizione del Modello 231 (il "Modello"); ciò al fine di ottenere la revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* che già costituivano parte integrante dell'organizzazione aziendale volta a razionalizzare l'attività svolta (elenco delle Attività Sensibili, *risk analysis*, *auditing* e *compliance* delle Attività Sensibili) e coordinare le risorse impiegate al fine di controllare i processi aziendali atti a prevenire la commissione di Reati.

Il presente Modello è stato costruito a valle di una serie di attività preparatorie che rispettano:

- a) le Linee Guida Confindustria;
- b) il Codice Etico (Allegato 2).

Nella predisposizione del Modello, 1000 farmacie S.p.A. ha altresì considerato gli ultimi approdi di dottrina e giurisprudenza in relazione ai reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001; nonché della prassi delle società italiane di settore.

4.2. La predisposizione del Modello.

Il Modello è stato predisposto attraverso diverse fasi, come di seguito individuabili:

- a) Individuazione dei rischi di settore e delle attività sensibili (“Attività Sensibili”);
- b) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- c) identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) strutturazione di obblighi di informazione vis-à-vis l’Organismo di Vigilanza;
- e) previsione di un sistema disciplinare;
- f) creazione del Modello:

1) Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili: Le attività sensibili sono quelle in cui concretamente può verificarsi la commissione dei Reati. La loro identificazione è effettuata mediante la mappatura delle aree di attività con la compilazione di apposita Check-list, l’utilizzo di formulari che vengono sottoposti al personale responsabile delle diverse aree di operatività; nonché attraverso lo svolgimento di interviste con i soggetti chiave della struttura societaria. L’analisi è stata condotta:

- rispetto ai reati afferenti ai rapporti con la PA: in relazione alle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni tra soggetti esponenziali della

Società e “pubblici ufficiali” ovvero “incaricati di pubblico servizio” nei rapporti con terzi;

- rispetto ai reati societari: in relazione alle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza relativamente ai reati di cui all’art. 25 ter del Decreto;
- rispetto ai reati di terrorismo: in relazione alle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni con l’esterno che possano fornire, sia direttamente che indirettamente fondi ai terroristi;
- rispetto ai reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: in relazione alle attività che esigano il rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- rispetto ai reati ambientali: in relazione ai siti in cui viene svolta l’attività aziendale e da cui può verificarsi la produzione di rifiuti pericolosi, scarichi idrici, forme di inquinamento del suolo, sottosuolo o falde superficiali o sotterranee o l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti.

2) Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo: in una fase successiva è stato analizzato il sistema dei controlli preventivi relativi alle procedure esistenti ed alle prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase di cui sopra. E ciò, al fine di fornire un giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Di poi, sono state valutate le azioni da intraprendere onde realizzare un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal DLGS 231/2001 (c.d. protocolli).

3) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati: tra le prerogative della Società vi è anche quella di fornire l’O.d.V. di un budget tale da permettergli di effettuare audit e controlli.

4) Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l’Organismo di Vigilanza: l’Od.V. deve effettuare un’attività di reporting da parte in favore del Consiglio

di Amministrazione della Società e deve essere destinatario di periodici report che segnalino eventuali anomalie.

5) Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello: deve essere adottato un sistema disciplinare e sanzionatorio che individui le condotte sanzionabili e delinea le attività da intraprendere nelle ipotesi di violazioni del Modello (il “Sistema Disciplinare”).

6) Redazione del Modello: il presente Modello è strutturato come segue:

- “Parte Generale”, che definisce la struttura generale del Modello, individua l’Organismo di Vigilanza, istituisce flussi informativi ed il sistema disciplinare.
- “Parte Speciale”: che identifica le aree aziendali in cui è possibile che vengano commessi i reati di cui al D.LGS. 231/2001 e che disciplina concretamente le condotte delle figure societarie (Organi Sociali, Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti, Dipendenti, Consulenti e Partners), onde prevenire la commissione dei reati attraverso l’elaborazione di regole di condotta, protocolli e procedure afferenti alle diverse aree di rischio.

□ “Allegati”:

- Allegato 1 – Organigramma;
- Allegato 2 - Codice Etico;
- Allegato 3 - Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- Allegato 4 - Protocolli Specifici;
- Allegato 5 Procedura di whistleblowing;
- Allegato 6 - Catalogo dei Reati;
- Allegato 7 - Risk Assessment;

Il Modello ed i suoi allegati sono stati approvati e adottati in data 1 luglio 2022 con delibera adottata dal C.d.A. in pari data.

4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito della Società.

Le attività sensibili sono state individuate attraverso un processo di analisi che ha avuto ad oggetto:

- La struttura organizzativa;
- l'organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;
- l'oggetto sociale perseguito;
- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i protocolli e le procedure in essere.

Va precisato che nell'individuazione delle Attività Sensibili si è tenuto in debita considerazione dello specifico settore di operatività di 1000 farmacie S.p.A. Pertanto, all'esito di tale analisi delle Attività Sensibili, sono stati individuati: 1) i Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società; 2) i Reati configurabili nell'ambito della realtà della Società.

L'aggiornamento delle Aree Sensibili è nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione/iniziativa dell'O.d.V.

a) Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- termini di durata massima delle indagini preliminari - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di

esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p).

“Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” (art. 25 bis del Decreto).

“Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” (art. 25 quater del Decreto).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).

“Reati contro la personalità individuale” (art. 25 quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minori (art. 609 undecies).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).

2) Reati per cui è concreto il rischio di commissione nell’ambito societario.

“Reati in danno della PA” (art. 24 del Decreto).

“Delitti informatici e trattamento illecito di dati” (art. 24 bis del Decreto).

“Delitti di criminalità organizzata” (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

“Reati nei rapporti con la PA” (art. 25 del Decreto).

“Reati societari” (art. 25 ter del Decreto).

“Reati contro l'industria e il commercio” (art. 25 bis 1 del Decreto).

“Reati contro la personalità individuale” (art. 25 quinquies del Decreto):

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

“Reati di abuso di mercato” (art. 25 sexies del Decreto).

“Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro” (art. 25 septies del Decreto).

“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (art. 25 octies del Decreto).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1, 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;

- regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- reati di cui al D.Lgs. 152/2006:
 - Scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose (art. 137 comma 2).
 - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3).
 - Scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5, I periodo).
 - Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (articolo 137 comma 5 II periodo).
 - Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (articolo 137 comma 11).
 - Scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13).
 - Deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6).
 - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 comma 1 e 2).
 - Spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1).
 - Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
 - gestione abusiva di rifiuti (art. 256 comma 1);
 - realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3);
 - Miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).

Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- Favoreggiamento personale (art 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)⁵;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi;
- lavoratori esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)⁷.

Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

4.4. Attuazione e diffusione del Modello.

4.4.1. I Destinatari del Modello.

La Società 1000 farmacie si impegna a diffondere sia al suo interno sia all'esterno dei principi e dei contenuti del Modello; di modo che i destinatari possano averne effettiva conoscenza. Tale tipo di diffusione è monitorata dall'O.d.V.

In modo particolare, viene favorita la conoscenza dei principi e dei contenuti di cui sopra da parte di soggetti apicali e subordinati alle dipendenze della

Società. Ad ogni modo, in considerazione della struttura di 1000 farmacie S.p.A., il Modello si rivolge anche a ciascuno dei componenti degli Organi Sociali (il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ivi inclusi i singoli Amministratori e Sindaci) e a tutti i Dipendenti.

Inoltre, il Modello è anche rivolto a quanti partecipino, in via diretta ovvero indiretta, con attività, funzioni, ruoli e competenze diverse, al conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Società (Consulenti e ai Partners).

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i suoi contenuti con la massima cura e diligenza.

4.4.2. Diffusione e formazione.

1000 farmacie S.p.A. garantisce sia la diffusione del Modello sia corsi di formazione ed informazione, con partecipazione obbligatoria, che illustrino le norme di riferimento e le caratteristiche del Modello.

Il Modello è oggetto di comunicazione formale indirizzata ai componenti degli Organi Sociali ed ai Dipendenti i quali sottoscriveranno una dichiarazione che comprovi la conoscenza e l'adesione ai principi e ai contenuti del medesimo. Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'O.d.V. Ad ogni buon conto, il Modello è esposto nella sede della Società e caricato sul sito web della stessa.

Al fine di garantire la conoscenza del Modello ai Partners e ai Consulenti lo stesso è divulgato ai predetti unitamente al Codice Etico. Anche in questo caso, tali soggetti aderiranno mediante la sottoscrizione di apposite clausole inserite nei diversi contratti.

Tra i compiti in seno alla Società vi è quello di predisporre corsi di formazione modellati in base ai Destinatari con l'obiettivo di fornire il grado di formazione necessario ed in considerazione dell'attività svolta all'interno di 1000 farmacie S.p.A. nonché del tipo di responsabilità connesso alla funzione e ruolo ricoperto. Al riguardo, saranno previsti controlli di frequenza e di qualità sul

contenuto dei programmi di formazione al fine di garantirne l'adeguatezza ed efficacia.

4.4.3. Aggiornamento e riesame del Modello.

Il Modello, in conformità a quanto previsto dal legislatore, può essere oggetto di integrazioni e/o modifiche. Tale attività deve essere segnalata dall'O.d.V. nei seguenti casi:

- a) Modifiche normative rilevanti;
- b) significative violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- c) significative modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della Società.

L'aggiornamento del Modello resta in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione (cui per legge spetta l'approvazione del Modello, oltre che la relativa attuazione) che dovrà deliberare sulle eventuali modifiche e/o integrazioni.

A prescindere da quanto sopra stabilito, il Modello dovrà essere oggetto di revisione annuale.

5. L' Organismo di Vigilanza.

5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

Una delle condizioni previste dal legislatore affinché l'Ente possa andare esente da responsabilità si estrinseca nell'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, all'Organismo di Vigilanza che deve necessariamente essere caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

In particolare, di seguito sono esplicitati i crismi di cui i componenti dell'O.d.V. devono essere dotati:

- Autonomia e indipendenza: separazione dei “controllori” dai “controllati”; in altre parole, mediante la sottrazione dell'O.d.V. dalla gerarchia aziendale, evitando che gli stessi svolgano funzioni operative.
- Professionalità: i membri dell'O.d.V. devono essere dotati di competenze professionali per l'efficace svolgimento dei compiti affidati.
- Continuità di azione: l'O.d.V. dovrà svolgere la propria attività in via esclusiva. Autonomia ed indipendenza postulano che l'O.d.V. sia in una posizione gerarchica elevata e che si rapportino direttamente al massimo vertice aziendale (ad es. il Presidente operativo e/o l'Amministratore Delegato) ovvero al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Inoltre, l'O.d.V. non deve di compiti operativi.

Il requisito della professionalità prevede che l'O.d.V. sia dotato di un sapere tecnico-specialistico necessario per svolgere efficacemente le sue funzioni. In particolare, tali conoscenze possono essere utilizzate:

- per suggerire eventuali modifiche del Modello;
- per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello;
- per verificare la ragione della eventuale verifica di un Reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

L'autonomia e l'indipendenza, sono altresì garantite:

- dai requisiti di onorabilità, così come definiti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza emanato dal Consiglio di Amministrazione;
- dall'assenza delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- dall'assenza di conflitti di interesse rispetto ai vertici della società.

Gli interventi dell'O.d.V., gli incontri con le funzioni aziendali, devono essere oggetto di verbalizzazione. La copia dei verbali deve essere trascritta in un libro conservato a cura della Segreteria dell'O.d.V.

I membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione possono richiedere incontri e consultazioni con l'O.d.V.

Il Consiglio di Amministrazione di 1000 farmacie S.p.A. ritiene opportuno affidare l'incarico ad un organo composto da un unico membro con durata dell'incarico da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni. Il funzionamento, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nello "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", qui allegato *sub* "Allegato 3".

5.2. Funzioni, poteri ed obblighi dell'O.d.V.

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti mansioni:

- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello;
- dare impulso alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- dare impulso all'attività di formazione dei Dipendenti;
- dare attuazione al controllo circa il rispetto del Modello;
- monitorare le Attività Sensibili;
- effettuare verifiche sull'attività della Società al fine di aggiornare
- l'individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti afferenti al rispetto del Modello;
- condurre le eventuali indagini interne per verificare presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e promuovere, in caso di necessità, l'adozione di sanzioni disciplinari;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le violazioni accertate del Modello da cui potrebbe derivare una responsabilità della Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello;
- svolgere tutte le attività che, di volta in volta, si rendano necessarie al fine della corretta implementazione ed attuazione del Modello.

L'O.d.V. deve documentare le attività che svolge mediante verbalizzazione.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario dei seguenti poteri:

- ispezione e controllo;
- richiesta di informazioni, con relativo obbligo di risposta da parte dei destinatari, allorquando si verificano eventi o circostanze rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello;
- autonomia di spesa con budget destinato ad hoc;
- libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'Organismo di Vigilanza è altresì autorizzato ad avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, senza che però ciò determini una manleva rispetto all'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

5.3. L'attività di reporting.

5.3.1 Reporting dell'O.d.V. verso il vertice aziendale.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici aziendali in merito all'attuazione del Modello ed alle criticità insorte.

Tale attività avviene periodicamente con cadenza semestrale/annuale ed è immediata nel caso in cui si verificano eventi di particolare importanza. L'O.d.V. predispone una relazione semestrale volta ad illustrare l'attività svolta durante il periodo in oggetto che espliciti i controlli effettuati e gli esiti; nonché

che evidenzi le eventuali criticità cui corrispondono i relativi aggiornamenti, le integrazioni e le revisioni del Modello. Inoltre, con cadenza annuale, l'O.d.V. predispone un rapporto scritto che illustri il piano di attività da realizzare l'anno successivo.

Sia il Collegio Sindacale che il Consiglio di Amministrazione possono richiedere incontri e consultazioni all'O.d.V.

5.3.2 Flussi informativi verso l'O.d.V.: informazioni di carattere generale ed informazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di informative che abbiano ad oggetto eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- L'O.d.V. raccoglie e valuta tutte le segnalazioni in merito alla commissione, o al pericolo di commissione, di Reati;
- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) ha la facoltà di informare un suo diretto superiore ovvero, nel caso, anche direttamente l'O.d.V.;
- l'O.d.V., dopo l'attenta valutazione delle segnalazioni, opterà – se necessario – per la proposizione di eventuali provvedimenti da adottare da parte del Consiglio di Amministrazione.

Devono inoltre essere immediatamente trasmesse all'O.d.V. informative concernenti:

1. provvedimenti ovvero notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali emerga lo svolgimento di attività investigativa, anche qualora la stessa venga eseguita contro ignoti, avente ad oggetto Reati contenuti nel D.lgs. 231/2001 che possano interessare – anche indirettamente - la Società;
2. rendiconti realizzati dai responsabili delle funzioni aziendali nello svolgimento dell'attività di controllo, dai quali possano emergere notizie, nonché omissioni che rilevino ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Al fine di ottenere informazioni e dati necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al D.lgs. 231/2001, L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società; ciò senza necessità di consenso preventivo.

Ad ogni buon conto, a prescindere – quindi – dal potere di cui sopra, l'O.d.V. sarà destinatario di:

- Una relazione annuale dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti, la periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall'OdV a tutti i responsabili di funzione;
- una relazione semestrale da parte del RSPP sull'attività svolta in adempimento del servizio richiesto ai sensi di legge;
- una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione del Collegio Sindacale.

Le informative di cui sopra dovranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail **vigilanza1000farmacie@gmail.com**.

5.4. Raccolta e conservazione delle informazioni.

Il database previsto per la conservazione dei dati di cui è destinatario l'O.d.V. immagazzina informazioni per un periodo massimo di 10 anni.

A tale portale avranno accesso unicamente i componenti dell'O.d.V., del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, con salvezza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

5.5. Riunioni e verbalizzazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza avranno luogo con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o

l'opportunità. La segreteria dell'O.d.V. avrà cura di conservare il registro previsto al fine di raccogliere i verbali delle riunioni dell'O.d.V.

6. Il Sistema disciplinare.

6.1. Principi generali.

Il sistema disciplinare svolge una funzione essenziale onde ottenere l'efficace attuazione del Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Sempre in un'ottica preventiva, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, naturalmente, prescinde dall'effettiva commissione di un reato.

Tanto è vero che le regole contenute nel Modello sono previste dall'azienda in piena autonomia.

D'altro canto, proprio in attuazione dei principi di tempestività ed immediatezza, l'irrogazione della sanzione disciplinare deve essere instaurata ancor prima dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria, cap. 2, punto 4, pag. 30).

Di seguito un esempio delle sanzioni previste in ordine crescente di gravità. Graduazione delle violazioni del Modello secondo un ordine crescente ("Violazioni"):

1. Violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti ("Violazione 1");
2. violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei Reati ("Violazione 2");
3. violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto ("Violazione 3").

6.2 Soggetti.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio del presente Modello si applica agli amministratori, a tutti i lavoratori dipendenti, ai collaboratori di 1000 farmacie S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

La procedura d'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo considera le particolarità che derivano dallo status giuridico del soggetto nei confronti del quale si procede.

Il procedimento di irrogazione della sanzione vede coinvolto anche l'Organismo di Vigilanza.

A cura dell'Organismo di Vigilanza è previsto che venga attuata un'informativa, relativa all'esistenza - ed al contenuto - dell'apparato sanzionatorio, destinata a coloro i quali instaurano per la prima volta un qualsivoglia tipo di rapporto con la società.

6.3. Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri.

I comportamenti che violano le norme disciplinari contenute nel presente Modello vengono definiti quali illeciti disciplinari.

Va precisato che le sanzioni disciplinari che possono essere comminate agli impiegati e quadri sono ricomprese tra quelle del sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio di cui al C.C.N.L.; ciò sempre nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Pertanto, il sistema disciplinare di 1000 farmacie S.p.A. si sostanzia nelle norme del codice civile e nelle norme pattizie di cui al predetto contratto collettivo.

Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 5 che segue, nonché tra le norme previste nel richiamato C.C.N.L.; nonché nel

rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al tipo di violazione contestata.

Di seguito vi sono i parametri utili al fine di valutare la gravità dell'infrazione contestata:

- I tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Va da sé che la recidivanza del comportamento costituisce una circostanza che aggrava la condotta.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare non pregiudica la possibilità, in capo alla Società 1000 farmacie S.p.A. di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dal comportamento sanzionato.

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di 1000 farmacie S.p.A., è previsto quanto segue:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo verbale, ovvero• Ammonizione scritta.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none">• Ammonizione scritta, ovvero• Multa fino a 4 (quattro) ore di retribuzione.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none">• Sospensione fino a 10 (dieci) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dal CCNL applicabile;• Licenziamento con preavviso, ovvero• Licenziamento senza preavviso.

Nel caso in cui la gravità dell'infrazione possa dare adito al licenziamento del lavoratore, questi potrà essere sospeso cautelativamente sino a che non venga comminata la sanzione.

L'accertamento ed il procedimento disciplinare; nonché l'irrogazione della sanzione avverrà a cura dell'Organo Amministrativo. Ad ogni buon conto, è altresì prevista la partecipazione a tale procedimento dell'Organismo di Vigilanza che dovrà essere informato relativamente a tutti i passaggi dei procedimenti.

Inoltre, tale organismo deve essere informato circa l'archiviazione dei procedimenti disciplinari.

Al fine di adempiere al necessario obbligo informativo dei lavoratori, ad ogni introduzione di nuove disposizioni deve corrispondere una circolare che espliciti le ragioni e che riassume il contenuto dell'emendamento.

6.4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti.

Anche nel caso di violazioni realizzate dall'organo dirigenziale verranno applicate le misure ritenuta più idonea tra quelle previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal C.C.N.L.

Nell'ipotesi di violazione posta in essere da parte di un soggetto apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal C.C.N.L. applicabile); con salvezza delle diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo verbale, ovvero• Richiamo scritto.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo scritto, ovvero• Multa, nella misura massima prevista dal CCNL applicabile.

Violazione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal CCNL applicabile; • Licenziamento con preavviso, ovvero • Licenziamento senza preavviso.
---------------------	---

Senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza non potrà essere irrogata alcuna sanzione – per la violazione del Modello – ad un dirigente.

Naturalmente, nel caso in cui la proposta di applicazione della sanzione provenga dall'O.d.V. il consenso di tale organismo al procedimento disciplinare è da considerarsi presuntivamente conferito.

Come già anticipato, l'O.d.V. deve essere destinatario di comunicazioni afferenti provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari instaurati.

6.5. Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza.

Laddove la violazione venga realizzata da un amministratore, l'Organismo di Vigilanza deve informare il Collegio Sindacale. Questo organo provvederà, poi, ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa.

A seconda della gravità, le sanzioni applicabili agli amministratori sono le seguenti:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto, o • Diffida al rispetto delle previsioni del Modello.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none"> • Diffida al rispetto delle previsioni del Modello, o • Revoca dell'incarico.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none"> • Revoca dell'incarico.

6.6. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali (terzi destinatari).

I collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali che realizzino comportamenti dissidenti rispetto alle linee di condotta indicate dal presente Modello; di talché si verifichi il rischio di commissione di un reato, potrà essere sanzionato come segue:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none">• Diffida al rispetto delle previsioni del Modello;• Applicazione della penale convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero• Risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none">• Applicazione della penale convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero• Risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none">• Risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Il tutto a prescindere dal fatto che il comportamento possa produrre conseguenze che abbiano rilevanza penale ovvero che possa scaturire un procedimento innanzi all'Autorità Giudiziaria.

7. La diffusione del modello e la formazione del personale.

7.1. La comunicazione iniziale.

La comunicazione circa l'adozione del modello e degli allegati viene comunicata agli Organi Sociali, ai dipendenti ed ai fornitori:

- A mezzo e-mail, firmata dall'Organo Amministrativo, indirizzata al personale avente ad oggetto i contenuti del Decreto, l'importanza dell'efficace attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da 1000 farmacie S.p.A.

- I dipendenti potranno accedere ai contenuti del presente documento (nonché ai suoi Allegati) attraverso l'Intranet della Società. Gli altri soggetti potranno consultare tale documentazione sul sito internet di 1000 farmacie S.p.A.

I nuovi assunti verranno resi edotti mediante la consegna di un set informativo contenente, oltre ai documenti di regola consegnati al momento dell'assunzione, una copia del presente Modello.

7.2. La formazione.

La formazione relativa al Modello differisce in base alla qualifica dei destinatari, del tipo di rischio del settore in cui sono operativi, del fatto che ricoprono – o meno - funzioni di rappresentanza.

1000 farmacie S.p.A. cura la formazione mediante i seguenti strumenti:

- sito Internet (costantemente aggiornato);
- e-mail;
- comunicazioni distribuite ai dipendenti con attestazione di presa visione.

I responsabili di funzione e direzione, nonché tutti i dipendenti che ricoprono funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento parteciperanno a corsi di formazione ed informazione organizzati dalla Società e saranno incaricati della successiva diffusione del Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento.

L'efficacia di tale piano formativo sarà valutata a cura dell'O.d.V., d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Organo Amministrativo, onde suggerire modifiche afferenti al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro

reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La partecipazione delle categorie sopra indicate a tali corsi di formazione è obbligatoria e sarà documentata in forma scritta; nonché mediante la comunicazione, all'Organismo di Vigilanza, dei nominativi dei presenti.

7.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner.

Con riguardo ai Fornitori, ai Collaboratori, ai Consulenti ed ai Partner, va specificato che gli stessi saranno informati del contenuto del Modello e delle regole statuite nelle Parti Speciali, in relazione alla specifica area di attività che svolgono.

7.4. L'aggiornamento del modello.

Il Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve essere necessariamente aggiornato. A tal proposito, gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento devono essere realizzati nelle seguenti occasioni:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Interventi ulteriori potranno essere valutati in occasione di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello è a carico dell'Organo Amministrativo; viceversa, sollecitazione in tal senso indirizzata al vertice societario, spetta all'Organismo di Vigilanza.

1000 farmacie S.p.A. CODICE ETICO

PREMESSA

Le attività svolte da 1000 farmacie S.p.A. (anche “1000 farmacie” o la “Società”) impongono l’osservanza della legge; in un quadro di concorrenza leale. Esse vengono realizzate con onestà, integrità, correttezza e buona fede; nonché nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in generale.

Per questo la Società nello svolgimento delle sue attività, si è da sempre impegnata nell’applicazione e nell’osservanza di rigorosi principi, distinguendosi per serietà, affidabilità e professionalità.

Al fine di formalizzare i valori fondamentali ai quali 1000 farmacie s’ispira, è stato definito il presente Codice Etico, strumento di deontologia aziendale, allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di diffondere i principi e gli standard di comportamento alla base dell’attività.

I principi contenuti nel Codice Etico si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni (consulenti, agenti, prestatori di servizi) e agli altri soggetti che intrattengono rapporti con 1000 farmacie e rappresentano un esplicito riferimento nello svolgimento dei propri compiti e funzioni (interni o esterni), nella convinzione che l’etica nella gestione degli affari vada perseguita congiuntamente alla crescita economica dell’impresa, mantenendo saldi i principi espressi nel presente Codice.

Per raggiungere i propri obiettivi, la Società non può fare a meno dei propri partner, che pertanto devono conoscere e condividere i valori espressi nel presente Codice, e collaborare attivamente per raggiungerli. I comportamenti non etici da parte dei partner compromettono il rapporto di fiducia tra loro e la Società; per questo l’osservanza dei principi contenuti nel

Codice è condizione fondamentale per iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con 1000 farmacie.

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La Società procede con il presente Codice a formalizzare i Principi Etici e gli standard comportamentali già adottati in via di prassi, rendendoli vincolanti per i Destinatari (così come individuati al successivo art. 1.4).

1.2. 1000 farmacie, pur riconoscendone l'autonomia, chiede alle società (presenti e future) da questa controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. di uniformare la propria attività ai valori e ai principi espressi dal Codice Etico.

1.3. La Società conduce la propria attività interna ed esterna rispettando in modo imprescindibile le leggi vigenti, le regole del mercato e osservando i principi contenuti nel presente Codice. 1000 farmacie, inoltre, si dichiara libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non rispettarne il contenuto e lo spirito e/o ne violi i principi e le regole di condotta.

1.4. A tal fine, 1000 farmacie intende condividere i principi del presente Codice con tutti i suoi interlocutori (c.d. Destinatari) con i quali ha relazioni d'affari per realizzare la propria Missione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono destinatari del presente Codice i Dipendenti, gli Amministratori, i Collaboratori in senso lato, la Pubblica Amministrazione, i Clienti, i Fornitori di beni e servizi, i Concorrenti, le Organizzazioni politiche e sindacali, gli Organi di informazione, l'Ambiente e il Territorio.

1.5. Dipendenti e Collaboratori in senso lato devono agire per rappresentare al meglio lo stile di comportamento della Società e per rafforzarne la reputazione. Devono quindi dare l'esempio nell'attuare i contenuti del Codice e hanno la responsabilità di operare affinché le

disposizioni etico-comportamentali e le procedure operative aziendali siano applicate.

L'inosservanza dei principi del Codice Etico da parte dei Dipendenti costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi delle normative e dei contratti vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, C.C.N.L. di riferimento, ecc.).

PRINCIPI DEL CODICE ETICO

PRINCIPI GENERALI

2.1 In qualità di membro della comunità, 1000 farmacie s'impegna a far rispettare, al proprio interno e nei rapporti con l'esterno, le leggi vigenti, comprese le normative che regolano la concorrenza.

2.2. La Società assicura nella conduzione degli affari il rispetto dei principi etici universalmente riconosciuti e sanciti negli standard internazionali, quali:

- la trasparenza e la diligenza d'azione;
- la correttezza;
- la lealtà;
- l'onestà e l'imparzialità;
- la salute e la sicurezza.

2.3. 1000 farmacie s'impegna a non discriminare arbitrariamente, in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, i propri dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e interlocutori in genere.

2.4. La Società non finanzia e non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'estero, fermo il rispetto della normativa applicabile.

2.5. La Società persegue i propri obiettivi economici attraverso l'esperienza, l'attenzione alle esigenze del cliente e la costante ricerca dell'eccellenza nella qualità di prodotti, respingendo il ricorso a forme sleali di competizione o a comportamenti illegittimi o scorretti nei confronti di qualsivoglia interlocutore (clienti, fornitori, azionisti, dipendenti, pubbliche autorità, concorrenti, ecc.). In particolare sono vietati comportamenti che possano risultare pregiudizievoli per l'interesse e/o l'immagine della Società.

2.6. 1000 farmacie s'impegna a implementare e mantenere efficienti sistemi organizzativi di controllo volti a vigilare e, possibilmente, prevenire la messa in atto di comportamenti in violazione delle norme su menzionate da parte di dipendenti e collaboratori.

2.7. La Società tutela e valorizza le proprie risorse umane, attraverso l'applicazione di principi di correttezza nelle fasi di selezione, valutazione e formazione del personale.

2.8 1000 farmacie garantisce uno sviluppo sostenibile orientato al rispetto dell'ambiente e dei valori di cui la Società è portatrice.

RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

2.9. Amministratori e dipendenti si impegnano a fare quanto possibile per avere sempre piena conoscenza, per il settore di appartenenza, dei diritti ed obblighi in capo alla Società derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la Pubblica Amministrazione e a non porre in essere comportamenti che possano ledere, in qualsiasi modo, gli interessi della Società.

1000 farmacie s'impegna a verificare periodicamente la conformità dell'organizzazione e dei propri processi alle vigenti disposizioni legislative applicabili ed agli accordi e gli impegni sottoscritti, impegnandosi a conseguire e mantenere il loro completo e pieno rispetto.

2.10. Tutti i dipendenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti all'osservanza delle procedure aziendali. In particolare ogni operazione dovrà essere supportata da adeguata e chiara documentazione in modo tale da consentire il controllo sulle ragioni, responsabilità e caratteristiche delle diverse fasi. Gli amministratori e i Responsabili delle varie Strutture sono tenuti al controllo dell'effettiva applicazione delle procedure da parte del personale della propria funzione.

2.11. Tutti i dipendenti e gli amministratori che vengono a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, violazione delle norme e dei principi fissati dai codici aziendali sono tenuti a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza che provvederà alle operazioni di controllo e ad attivare gli eventuali provvedimenti disciplinari.

NORME DI COMPORTAMENTO

2.12. Qualsiasi soggetto, interno o esterno alla Società, ha la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse di 1000 farmacie che gli sono affidati nell'ambito della sua attività, utilizzandoli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, ed impedendone ogni uso improprio.

2.13. I dipendenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso e orientato al rispetto delle sensibilità altrui e all'immagine della Società. Sono vietati i comportamenti che possano creare situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro e nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa; in particolare sarà ritenuto responsabile chiunque abbia operato, anche in via occasionale, sotto gli effetti di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, oppure abbia consumato o ceduto a qualsiasi titolo tali sostanze durante l'orario di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura sono equiparati.

2.14. I dipendenti sono tenuti ad operare, a tutti i livelli, secondo criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, diligenza e reciproco rispetto. Nella gestione dei rapporti di gerarchia, l'autorità deve essere esercitata con equità

e correttezza in modo da valorizzare l'apporto dei singoli in ottica dell'obiettivo comune, evitando ogni forma di abuso che possa trasformare l'autorità in potere lesivo della dignità e dell'autonomia del dipendente.

2.15. Nei rapporti di affari con clienti e fornitori è fatto divieto di offrire o ricevere doni (ad esempio donazioni, benefici, omaggi, ecc.) o trattamenti di favore (ad esempio atti di cortesia e di ospitalità, opportunità di impiego, scelta del fornitore non conveniente, ecc.) salvo che siano di natura e valore modico, tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

Il dipendente che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia deve avvertire il proprio responsabile che provvederà ad informare gli specifici organi aziendali al fine di attivare le opportune verifiche.

2.16. Gli Amministratori e ogni altro soggetto che rivesta carica sociale o incarico all'interno di 1000 farmacie hanno il dovere di:

- partecipare in modo assiduo alle riunioni alle quali sono invitati;
- espletare gli incarichi di propria competenza con lealtà e correttezza, operando nell'interesse degli obiettivi della Società;
- favorire la comunicazione attraverso la condivisione di informazioni chiare, complete e veritiere, con particolare riferimento alle informazioni rilevanti ai fini della redazione del bilancio.

RAPPORTI INTERNI

RISORSE UMANE

1000 farmacie ritiene che nessun sistema possa essere migliore delle persone che lo realizzano. Pertanto riconosce la centralità delle Risorse Umane e si impegna nella gestione dei rapporti di lavoro al rispetto delle pari opportunità e alla crescita professionale di ogni singolo lavoratore.

La Società s’impegna nel rispetto dei diritti dei lavoratori secondo quanto previsto dai C.C.N.L e dalle normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

1000 farmacie s’impegna a valorizzare tutte le persone che vi lavorano, garantisce pari opportunità a tutti i propri collaboratori e favorisce la crescita professionale di ciascuno, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza alcuna discriminazione.

Selezione del personale

La selezione del personale è effettuata sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le attività aventi per oggetto la selezione del personale sono regolamentate da imparzialità e oggettività nel pieno rispetto dei soggetti coinvolti e degli interessi della Società. Le informazioni richieste sono strettamente funzionali alla verifica degli aspetti professionali, psico-attitudinali ed etici dei candidati e ne viene garantito il trattamento nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

Rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, sulla base della normativa vigente in materia. Il lavoratore è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto e l’impegno al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico. La Società si impegna ad informare i propri dipendenti, in modo completo ed esauriente, sin dal momento della loro assunzione, relativamente ai seguenti aspetti:

- caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- elementi costitutivi il contratto di lavoro;
- normativa e procedure in vigore nella Società;
- Codice Etico;
- sistema di incentivi e possibili provvedimenti disciplinari.

Gestione del personale

La definizione di ruoli o incarichi ai propri dipendenti, nonché della remunerazione corrisposta, risponde al grado di professionalità raggiunto e mira a garantire una struttura salariale competitiva e in linea con i mercati di riferimento in cui la Società opera.

L'aggiornamento della retribuzione avviene in osservanza dei principi etici e delle normative vigenti ed è determinata attraverso strumenti e metodologie chiare ed eque, portate a conoscenza dei soggetti interessati.

In base al ruolo ricoperto, la retribuzione annua può essere integrata (anche in forma di fringe-benefit aziendale) sulla base dei risultati raggiunti al fine di mantenere un adeguato livello di competitività rispetto al mercato.

Formazione

Ogni singolo dipendente deve avere conoscenze e capacità necessarie per svolgere i propri compiti. La Società ritiene che la formazione sia un investimento a lungo termine e pertanto si impegna a creare le condizioni affinché capacità e competenze di ciascun lavoratore possano progressivamente incrementare attraverso le seguenti azioni:

- creare le condizioni per un ambiente di lavoro che possa valorizzare e accrescere le capacità dei singoli e l'espressione delle loro potenzialità;
- riconoscere la crescita professionale attraverso un adeguato sistema di premi ed incentivi;
- garantire con periodicità definita specifici programmi di aggiornamento professionale.

I dipendenti sono tenuti a coltivare l'acquisizione di nuove competenze e capacità anche attraverso la sollecitazione dei Responsabili.

Luogo di lavoro

1000 farmacie s'impegna a garantire un ambiente di lavoro che rispetti la dignità personale di tutti i lavoratori e di tutte le persone che interagiscono con la Società; a tal fine è vietata ogni forma di controllo che possa ledere la personalità del singolo e il suo diritto alla privacy.

A complemento, la Società esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano orientate al rispetto della sensibilità altrui e non diano luogo a molestie.

A titolo esemplificativo si intendono per molestie, atti o comportamenti che:

- creano un ambiente di lavoro ostile, intimidatorio e di isolamento nei confronti di un singolo o un gruppo di lavoratori;
- operano una ingiustificata ingerenza nell'esecuzione delle mansioni operative;
- ostacolano le prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale;
- offendono l'integrità fisica e morale della persona (molestie sessuali, violenze, ecc.).

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Le procedure che regolano le operazioni e perseguono la prevenzione dai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere adottate nei termini e nella modalità previste in modo tale da consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche delle operazioni, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sull'esecuzione dell'operazione medesima.

È necessario che le singole operazioni siano eseguite da soggetti diversi nelle varie fasi in cui si articolano per poter garantire il rispetto del principio della separazione dei compiti (segregation of duties). Ciò risponde all'obiettivo di definire chiaramente compiti e ruoli ed evitare che siano attribuiti poteri eccessivi a singoli soggetti.

Ogni soggetto che effettua operazioni e/o transazioni aventi per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti

a 1000 farmacie deve agire su specifica autorizzazione e archiviare ogni valida evidenza che possa permettere una verifica in ogni momento.

Gli Amministratori e i dipendenti sono responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

SALUTE E SICUREZZA

1000 farmacie persegue i propri obiettivi nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A tal fine, la Società:

- assume un approccio di tipo preventivo;
- opera garantendo il continuo rispetto delle leggi e delle normative in materia;
- minimizza o annulla, quando possibile, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- riesamina periodicamente i propri processi, sistemi e obiettivi, alla luce delle nuove informazioni disponibili, ricercando un miglioramento continuo;
- diffonde al proprio interno la cultura della sicurezza, ed effettua periodicamente il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro.

1000 farmacie promuove il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro Rappresentanti, al fine di migliorare la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché per ridurre gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali.

RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

I dipendenti della Società devono mantenere il riserbo su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione dell'esercizio della propria funzione.

I dipendenti di 1000 farmacie devono trattare i dati personali nell'assoluto rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, secondo le procedure esistenti e le direttive loro impartite dai rappresentanti aziendali competenti in materia. Inoltre è loro dovere adottare tutte le misure idonee ad

evitare i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei suddetti dati personali, di accesso non autorizzato agli stessi o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti.

TRASPARENZA CONTABILE

Nella predisposizione di documenti e dati contabili, nelle comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e/o al pubblico, nonché in ogni registrazione attinente all'amministrazione, i Dipendenti e gli Amministratori devono essere ispirati al rispetto dei principi di accuratezza, trasparenza, correttezza, veridicità e chiarezza.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione di documenti da trasmettere alla Direzione Amministrativa sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni fornite.

Nel caso si operino valutazioni e/o stime economico-patrimoniali di elementi contabili, tali registrazioni devono essere effettuate secondo criteri di prudenza e ragionevolezza, tenendo chiara traccia della documentazione utilizzata per la determinazione del valore del bene.

L'approvvigionamento e l'erogazione delle risorse finanziarie, così come la loro amministrazione ed il loro controllo, devono essere sempre conformi alle procedure di approvazione e autorizzazione previste dalla Società.

RAPPORTI CON TERZI

1000 farmacie dà evidenza di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 ed esige che, nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori, i collaboratori, i consulenti e in generale chiunque abbia rapporti con essa, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, rispettando i principi enunciati nel presente Codice Etico ed osservando puntualmente le leggi ed i regolamenti vigenti.

In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta ai sensi del presente paragrafo.

Allo scopo di diffondere i principi di riferimento di 1000 farmacie, sono pubblicate presso una sezione specifica del sito internet aziendale,

consultabile dall'esterno e costantemente aggiornata, la struttura e le principali disposizioni operative del Modello e del Codice Etico.

INFORMAZIONE VERSO L'ESTERNO

1000 farmacie è consapevole che la circolazione di informazioni corrette e la trasparenza dei contenuti delle stesse sono requisiti indispensabili per il mercato, gli investitori e i portatori di interesse in genere.

Nell'ambito delle informazioni che concernono la Società sono identificate quali informazioni privilegiate quelle informazioni che necessitano di essere trattate con riservatezza a tutela degli interessi della Società stessa. A titolo d'esempio, sono informazioni privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, a dati inerenti progetti d'investimento, acquisizioni, fusioni e strategie commerciali, ecc.

È fatto divieto di diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno della Società, concernenti la Società stessa e/o i suoi Collaboratori in senso lato.

CLIENTI

1000 farmacie persegue l'eccellenza nei vari settori della propria attività, con l'obiettivo di conquistare, soddisfare e conservare i clienti. Tale obiettivo è conseguito in osservanza delle normative vigenti e attraverso la creazione di un flusso informativo chiaro, trasparente e veritiero.

La comunicazione ai clienti, (ivi compresi i messaggi pubblicitari) sono fondati sui principi di lealtà, chiarezza e completezza.

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Le funzioni aziendali che operano acquisti di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, sono tenute a:

- agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità e qualità;
- adottare il principio della separazione dei ruoli, ove possibile;

- adottare formalità atte a documentare le motivazioni alla base delle scelte e degli importi economici;
- osservare e far rispettare le disposizioni di legge e le condizioni contrattualmente previste.

La Società garantisce che, nel perseguimento del massimo vantaggio competitivo, riconosce pari opportunità per ogni fornitore. I rapporti con i fornitori sono fondati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

COLLABORATORI ESTERNI

L'osservanza da parte dei Collaboratori del Modello e del presente Codice Etico, per le parti di relativa competenza, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in relazione alla gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l'avvio o il prosieguo del rapporto.

Ciascun Collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza e deve esprimersi in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi Sociali preposti al Controllo Interno, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

Ciascun Collaboratore è tenuto a mantenere il totale riserbo su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'esercizio della propria collaborazione con la Società. In particolare i Collaboratori che, nell'esercizio della loro funzione, entrino in possesso di dati personali sono tenuti all'assoluto rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della privacy e devono operare affinché i dati personali oggetto di trattamento siano:

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- trattati in modo lecito e secondo correttezza, previa autorizzazione del soggetto interessato;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

QUOTISTI

Per quotista s'intende chi possiede una porzione del capitale della Società, divenendo titolare di diritti di natura patrimoniale ed amministrativa e assumendosi al contempo i rischi connessi all'investimento effettuato. Verso tali soggetti la Società s'impegna nella:

- relazione con i quotisti: 1000 farmacie garantisce parità ed equità di trattamento verso tutte le categorie di quotisti presenti e futuri, evitando il realizzarsi di comportamenti preferenziali;

- trasparenza: la Società garantisce ai Soci la correttezza, chiarezza e piena disponibilità delle informazioni in modo da permettere loro di poter operare scelte fondate sulla piena consapevolezza;

- organi sociali: le attività degli organi sociali sono ispirate al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dalla legislazione vigente nazionale e, ove applicabili, da codici di deontologia professionale, astenendosi dal porre in essere azioni che, in virtù di un interesse personale, possano contrastare con la corretta gestione aziendale;

- conflitto di interesse: i quotisti devono osservare comportamenti ispirati a criteri di imparzialità e oggettività, astenendosi dal porre in essere azioni che, in virtù di un interesse personale, possano contrastare con la corretta gestione aziendale. In particolare non sono ammessi decisioni o comportamenti che possano sovrapporre o incrociare interessi personali e/o familiari con le attività economiche attinenti alla Società.

COMUNITÀ E TUTELA AMBIENTALE

1000 farmacie intende contribuire alla crescita morale e del benessere delle comunità nelle quali si trova ad operare. In coerenza con tali obiettivi e compatibilmente ai propri, la Società fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla crescita della persona e al miglioramento della qualità della sua vita.

La Società s’impegna a mantenere con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena collaborazione e trasparenza e nel rispetto della reciproca autonomia e dei valori espressi in questo Codice. Nel rispetto di questi principi, la Società non eroga contributi o altra forma di utilità ad associazioni non riconosciute o organizzazioni quali partiti politici, sindacati, ecc., o a loro rappresentanti o candidati.

1000 farmacie ritiene che lo sviluppo delle proprie attività debba avvenire nel rispetto dell’ambiente nel suo complesso e debba creare opportunità per gli abitanti della zona, il proprio staff e l’ambiente stesso. Per questo, la Società ritiene necessario mantenere un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale ed economica. A tal fine, la Società:

- ha un approccio nell’ambito ambientale di tipo preventivo;
- opera garantendo il continuo rispetto delle leggi e delle normative ambientali;
- ottimizza l’uso di materie prime ed energia, cercando di ridurre i consumi;
- minimizza la quantità di rifiuti prodotti, cercando di recuperarli e privilegiando la raccolta differenziata;

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per la definizione dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione si rimanda alla sezione introduttiva alla Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I rapporti con interlocutori appartenenti alla “funzione pubblica” o con interlocutori privati in rappresentanza di enti concessionari di “pubblico servizio” devono essere ispirati al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione del principio di imparzialità.

I Dipendenti e gli Amministratori della Società sono tenuti a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nonché dei principi del presente Codice e dei

protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente erogati, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da Organi Comunitari, anche quando di valore e/o importo modico.

1000 farmacie condanna i comportamenti attivi o passivi volti ad ottenere, da parte dello Stato, degli Organi Comunitari o di altro Ente Pubblico, e/o erogare qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, attraverso:

- esibizione di documenti alterati o falsificati;
- sottrazione o omissione di documenti o informazioni;
- esistenza e permanenza di conflitto di interessi;
- tenuta di comportamenti ingannevoli (ad es. artifici o raggiri), compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico volti ad indurre in errore l'Ente erogatore;
- tenuta di qualunque altro comportamento che possa influenzare indebitamente il giudizio della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, i Collaboratori, nel rispetto delle specifiche competenze, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

OMAGGI, REGALIE E BENEFICI

Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 1000 farmacie condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente le decisioni di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di conseguire un indebito o illecito profitto o vantaggio.

In particolare sono vietati quei comportamenti che hanno per oggetto:

- l'offerta o la promessa di offrire direttamente o a parenti, amici o affini, denaro, doni o omaggi, salvo non si tratti di doni di utilità d'uso e modico

valore (con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale);

- esaminare o proporre opportunità di impiego per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o per loro parenti, amici o affini;
- fornire o ottenere informazioni e/o documenti riservati da cui possa conseguire un indebito o illecito interesse e/o vantaggio;
- indurre Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi altro comportamento volto ad ottenere un vantaggio tale da compromettere l'integrità di una o entrambe le parti.

L'Organismo di Vigilanza deve valutare se la conduzione degli affari nella fase di assunzione e nella definizione dei rapporti d'affari con controparte Pubblica Amministrazione abbia rispettato la normativa vigente, i principi e le prescrizioni contenuti nel Modello Organizzativo e nel presente Codice.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di riesaminare in qualsiasi momento il Codice e apportarvi modifiche o integrazioni, sentito il parere e/o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo il soggetto deputato a vigilare l'osservanza delle norme del Codice Etico è l'Organismo di Vigilanza, anche in coordinamento con gli Organi e le Strutture aziendali. L'Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia ed è libero di accedere a tutte le fonti informative aziendali utili al suo scopo e ha la facoltà di visionare documenti, dati e protocolli interni.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti e i Collaboratori della Società ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento alle obbligazioni

derivanti dal rapporto di lavoro in corso e/o illecito disciplinare. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare le eventuali violazioni emerse al Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la valutazione delle violazioni segnalate e l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, sulla base della normativa vigente, del sistema disciplinare interno e di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Per il dettaglio relativo alle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza si rimanda al documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".